



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

, entrambi del Foro di Milano;

ATTORE/I

contro

, con il patrocinio dell'avv. Foro di Milano;

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore :

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, nonché previa ogni e più opportuna declaratoria e pronuncia, sia di rito, sia di merito, _____

- (i) *accertare e dichiarare che il Sig. , quale soggetto formalmente intestatario, in via fiduciaria, dell'intera partecipazione al capitale della società S.r.l. di esclusiva spettanza, quale fiduciante ed effettivo avente diritto, del Sig. M, ha illegittimamente trattenuto, incassato e/ comunque acquisito al proprio patrimonio personale il residuo attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione della suddetta Società, ammontante a complessivi Euro 202.548,00= per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto;*
- (ii) *condannare il Sig. a corrispondere al Sig. M l'importo di Euro 202.548,00=, a titolo di restituzione del suddetto residuo attivo di liquidazione della Società, ad oggi estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di avvenuto incasso del predetto importo da parte del medesimo Sig. Vailetti sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che*



risulterà provata all'esito del giudizio o comunque ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- (iii) in via subordinata, per il denegato e non creduto caso in cui non fosse ritenuto esistente o valido il rapporto fiduciario in forza del quale il Sig. domanda la condanna dell'odierno Convenuto, accertare e dichiarare che il Sig. ha conseguito, per tutti i motivi di cui in premessa, un illecito arricchimento con corrispondente depauperamento del Sig. e, per l'effetto,*
- (iv) condannare il Convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'Attore dell'importo di Euro 202.548,00=, a titolo di indennizzo, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che risulterà provata all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto alla data di effettivo saldo;*
- (v) in via ulteriormente subordinata, per il denegato e non creduto caso in cui trovasse accoglimento, in tutto o in parte, la domanda riconvenzionale formulata dal Convenuto in via subordinata, accertare e dichiarare l'integrale compensazione delle somme che il Sig. fosse eventualmente in grado di dimostrare e comprovare essergli dovute, per i titoli dallo stesso invocati e qui contestati, con i maggiori importi spettanti al Sig. a in forza dei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) e, per l'effetto,*
- (vi) condannare il Convenuto al pagamento, in favore dell'Attore, dell'importo residuante, al netto della compensazione di cui al precedente punto (v), a credito del Sig. Marco;*
- (vii) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa, maggiorati degli accessori di legge.*

In via istruttoria:

- 1. si formula istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché venga emesso, nei confronti dell'Archivio della Corte d'Appello di Milano, ordine di esibizione delle trascrizioni di tutte le intercettazioni telefoniche richiamate nella Richiesta Cautelare sub doc. 15 di parte attrice (ivi incluse la n. 30 del 2.9.2005 sub allegato c.n.r. n. 12 e n. 3 del 19.9.2005, sub allegato c.n.r. n. 28), allegate al fascicolo del Pubblico Ministero (e meglio indicate nel ns doc. 18), a sua volta inserito nel fascicolo del procedimento di secondo grado R.G. n. /2011 (RGNR n. 42009) celebrato davanti alla Corte d'Appello di Milano, Sez. IV Penale, (Pres. Veronelli, Caroselli e Gazzaniga) nei confronti, tra gli altri, del Sig. ;*
- 2. si richiede altresì l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia del bonifico bancario menzionato a p. 96 dell'Ordinanza Cautelare sub doc. 16 di parte attrice, allegato sub n. 28 al fascicolo del Pubblico Ministero, a sua volta inserito nel fascicolo del procedimento R.G.) intentato davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, Dott. Claudio Tranquillo, nei confronti del Sig, (per il caso in cui, con riferimento a quest'ultimo, il procedimento fosse proseguito in secondo grado, diversamente da quanto avvenuto per il Sig. a, si chiede che l'ordine venga emesso anche nei confronti della Corte d'Appello di Milano);*
- 3. si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli testimoniali a prova contraria:*
 - a. "Vero è che, in data 26.9.2014, presso lo Studio , si tenne un incontro cui parteciparono il Sig. Me che quest'ultimo, in tale occasione, affermò che nulla era stato dallo stesso*





Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore MARCO si è affermato socio "dissimulato" della SRL T, le cui quote a suo dire sarebbero state intestate solo fiduciariamente a PAOLO ed ha chiesto la condanna del alla **restituzione** in proprio favore **dell'importo di euro 202.548,00, pari al residuo attivo della liquidazione della SRL** (poi cancellata dal Registro delle imprese e ad oggi estinta), in subordine svolgendo nei confronti del convenuto anche domanda ex art.2041 cc.

A sostegno della propria domanda, la difesa dell'attore ha esposto:

- nel 2005, preso atto della grave situazione finanziaria del gruppo B (fondato e sempre gestito dalla famiglia B) l'attore tentò un'operazione di salvataggio del gruppo, avente ad oggetto il riacquisto degli *assets* del medesimo tramite una società di nuova costituzione, appunto la T SRL, all'interno della quale non ritenne opportuno figurare né come socio né come amministratore (operazione che è stata oggetto di accertamenti nell'ambito di procedimento penale nei confronti di vari soggetti tra cui anche B, docc. 5 e 7), con conseguente intestazione fiduciaria delle quote di T SRL al V, suo amico d'infanzia, secondo i seguenti passaggi:
 - il 27.6.2005 le società del gruppo furono messe in liquidazione;
 - il 3.8.2005 fu costituita T SRL, con capitale sociale di euro 10.000,00 e socio unico il VI, nominato anche amministratore unico;
 - il 9.8.2005 T SRL stipulò con tutte le società del gruppo contratti di comodato aventi ad oggetto i vari rami d'azienda delle predette società (doc. 2, pagg. 5-12);
 - il 7.10.2005 la società estera BLTD (d'ora in avanti anche solo), con mandato da parte del B, acquistò dal V, al valore nominale, il 100% del capitale di T (doc.2, pag.23): beneficiario ultimo dell'intero capitale di T è sempre rimasto il B e tale circostanza era nota al VI (doc. 3) nonostante quest'ultimo conservasse formalmente la carica di a.u. di T;
 - successivamente il B provvide a versare in favore di T SRL, formalmente tramite B, l'importo complessivo di euro 1.100.000,00 quale provvista necessaria alla SRL per far fronte ai costi di gestione dei vari rami d'azienda del gruppo ad essa concessi in godimento, in vista del successivo e auspicato acquisto degli stessi (doc. 4: il versamento fu iscritto nella contabilità sotto la voce "*incrementi per versamenti*");
 - l'operazione avrebbe dovuto concludersi con l'acquisto da parte del B tramite T e la provvista finanziaria a questa fornita, dei rami d'azienda delle società del gruppo, a seguito dell'omologa delle rispettive domande di concordato;
- a seguito dell'infruttuosa presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo, il 16.10.2005 **tutte le società del gruppo vennero dichiarate fallite** e così vennero meno le ragioni dell'operazione, dell'esistenza stessa di T e infine del patto fiduciario intercorso tra

ed ha prodotto gli atti del processo penale dai quali a suo dire emergerebbe la riconducibilità delle quote della SRL T(doc.3, p.2, interrogatorio del ; doc. 5, p. 14; doc. 6 p. 3, interrogatorio di P, consulente del B; doc. 7, p.7), illustrando quindi che:

- TE SRL, a seguito del fallimento delle società del gruppo, il 23.12.2005 è stata posta



in liquidazione, con nomina del V quale liquidatore (doc. 2);

- il 30.12.2005 il VI ha poi riacquistato da B, sempre per conto del B, il 100% di T SRL;
- la SRL, completate le operazioni di liquidazione, è stata poi cancellata dal Registro imprese il 22.10.2007, previo deposito del bilancio finale di liquidazione (doc. 10);
- dai documenti relativi alle vicende liquidatorie il B ha appreso che la SRL aveva presentato un avanzo attivo di liquidazione, illegittimamente trattenuto dal liquidatore VI, in particolare il piano di riparto allegato al bilancio finale di liquidazione dando atto della attribuzione dell'attivo residuo per euro 203.548,00 integralmente a favore dell'unico socio V(doc.10).

Costitutosi il **convenuto V** eccependo l'assegnazione di termini a comparire inferiori a quelli di legge ex art. 164 cpc e fissata quindi dal g.i. ulteriore prima udienza, il V ha contrastato le domande dell'attore sia nella prima che nella secondo comparsa di risposta:

- affermando di non aver mai svolto un ruolo fiduciario ma di mero consulente, ricevendo in tale veste dal B l'incarico -per il quale era stato pattuito con il B un compenso di euro 75.000,00 annui- di amministrare il veicolo societario da crearsi per consentire la vendita dell'intero gruppo B a soggetti esteri (cfr. p.6 prima comparsa);
- specificando di aver poi costituito la SRL fornendo la relativa provvista per il versamento del capitale e di averla quindi interamente ceduta, a titolo oneroso, a B, così divenuta nuovo socio unico della società veicolo, socio unico al quale il BA aveva poi versato la rilevante provvista di euro 1.100.000,00 destinata a finanziare TS SRL (cfr. pagg. 7 e ss prima comparsa),
- e tutto ciò senza l'assunzione di alcun obbligo fiduciario in suo capo verso il B quanto alla restituzione a quest'ultimo delle quote di T SRL a sé intestate, quote che, anzi, erano state cedute a B nella piena consapevolezza di tale cessione in capo al , il quale, dunque, potrebbe lamentare la violazione di patto fiduciario solo nei confronti di B, non avendo quest'ultima -nonostante il finanziamento ingente ricevuto dal B- restituito le quote appunto al B ma ad esso VA (cfr. pagg. 16 e ss seconda comparsa);
- **in via riconvenzionale subordinata** svolgendo quindi domanda per la condanna dell'attore al **pagamento del compenso dovutogli quale fiduciario**, compenso a suo dire da parametrarsi a quanto concordato a suo tempo con il BEper l'incarico di amministratore e, dunque, da quantificare in euro 225.000,00.

Nelle **memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma**:

- l'attore ha contrastato la domanda riconvenzionale avversaria, eccependone l'intervenuta prescrizione quinquennale ex artt. 2948 n.5 e/o 2949 primo comma cc e, in ogni caso, negando lo svolgimento da parte del V di attività giustificanti un così rilevante compenso, compenso comunque, in subordine, da porre in compensazione con le somme dovutegli dal convenuto;
- il convenuto ha ribadito la mancanza di qualsiasi *pactum fiduciae* comportante la restituzione delle quote di T, del resto di fatto rimasto inerte per anni al riguardo e, quanto alla propria domanda riconvenzionale, ha affermato la applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale e, in ogni caso, la decorrenza del termine prescrizione dal 2012, anno nel quale l'incarico fiduciario sarebbe terminato con l'incasso del



credito IVA a sé assegnato quale unico socio;

entrambe le difese formulando poi richieste istruttorie disattese dal g.i. con ordinanza del 24.4.2017, così motivata:

“rilevato che la causa appare, allo stato, matura per la decisione, senza necessità di dare ingresso:

- *né all’ordine di esibizione richiesto dall’attore, considerata la già ampia produzione di atti del procedimento penale da parte dello stesso attore,*
- *né alle prove orali richieste dal convenuto (nella sua seconda memoria) e dall’attore (nella sua terza memoria), trattandosi di capitoli:*
 - *in parte riguardanti circostanze non dirimenti (cfr. capp. 1 a 6 convenuto, capp. A e B attore),*
 - *in parte formulati genericamente e, comunque, anch’essi non dirimenti posto che l’attore non contesta lo svolgimento da parte del convenuto di attività liquidatorie nella sua veste di (preteso) fiduciario ma chiede invece la restituzione a sé medesimo, quale (preteso) fiduciante, del residuo attivo di liquidazione incamerato (pacificamente) dal convenuto (cfr. capp. 6 e 7 convenuto),*
 - *né alla CTU richiesta dal convenuto in relazione a quesito che, allo stato, non pare richiedere specifica verifica tecnica, considerata la produzione dei bilanci della srl e di altra documentazione contabile da parte del convenuto;”.*

All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale debbano essere **accolte** sia la **domanda dell’attore** sia quella **riconvenzionale subordinata del convenuto**, quest’ultima nei limiti di cui *infra*.

Quanto alla **domanda dell’attore** va premesso:

- nella fattispecie l’attore,
 - pur descrivendo *passim* sé medesimo quale socio “*dissimulato*” e il convenuto quale socio “*apparente*” di TSRL,

nel complesso della sua prospettazione fa valere (non un accordo simulatorio ma) un negozio fiduciario avente ad oggetto l’obbligo del convenuto di trasferimento a sé medesimo del residuo attivo della liquidazione della SRL, le cui quote sarebbero state effettivamente intestate al convenuto al momento della costituzione della società, ma nell’esclusivo interesse dell’attore e con obbligo di restituzione a costui delle stesse e ora, una volta cancellata la SRL, del risultato della loro liquidazione finale (cfr. riguardo a tale riconsruzione, da ultimo, Cass. n.12138/2014, secondo la cui massima: *“Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l’intestazione ad uno di essi della partecipazione dell’altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, nè alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l’effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l’unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell’azione di simulazione, ma quello dell’accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario);*

- a tale prospettazione consegue, secondo un condivisibile orientamento, che:
 - il **negozio fiduciario** non richiede la forma scritta e, dunque, non soggiace ai limiti probatori ex art.2725 cc,



- neppure poi, in quanto appunto ipotesi distinta da quella simulatoria, soggiacendo ai limiti probatori ex art.2722 cc,
- la **prova** di tale negozio potendo quindi essere data **anche per testimoni e per presunzioni**

(cfr. Cass n.7899/1994, secondo la quale: “In siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, ne' modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - ne' si applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.”; nello stesso senso cfr. Tribunale Milano, 2.10.2015 sentenza 2.10.2015 nel proc. n. rg. 51819/2013, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it);

- corollario di tale orientamento essendo poi quello di cui a Cass. n.4184/2013, secondo la quale “Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società”.

Ciò premesso in tema di configurabilità, forma e prova del negozio fiduciario invocato dall'attore, passando alle **risultanze probatorie del caso concreto**, va poi considerato che il complessivo materiale processuale offre una serie di elementi presuntivi tutti convergenti nel senso della riferibilità al B della iniziativa economica sottesa alla costituzione della T SRL nonché del carattere fiduciario della partecipazione del V a tale costituzione e del conseguente obbligo del convenuto al trasferimento delle quote in favore dell'attore: elementi presuntivi, si noti, ciascuno dei quali potrebbe essere letto, ove valutato isolatamente, in senso non univoco ma la cui valutazione complessiva, proprio per la loro concordanza, depone invece -ad avviso del Tribunale- in senso grave ed univoco, sì da soddisfare i requisiti ex art.2729 primo comma cc.

Al riguardo va infatti considerato:

- dalle stesse difese del convenuto emerge una ricostruzione delle vicende sviluppatasi tra il 2005 e il 2006 non idonea a smentire la illustrazione dell'attore ma, anzi, rafforzante tale illustrazione, posto che, in sostanza, anche il convenuto -al di là delle contestazioni di stile e delle proteste di infondatezza della domanda avversaria- riconosce come la costituzione della SRL Tsia stata programmata all'esclusivo fine di consentire alla stessa -quale società c.d. veicolo- di ottenere in comodato le aziende facenti capo alle società del gruppo Bi pertinenza della famiglia del B, società all'epoca in gravi difficoltà finanziarie, divaricandosi le due ricostruzioni dell'attore e del convenuto solo nel senso che lo sbocco finale dell'operazione avrebbe dovuto essere:

- per il convenuto, la cessione delle aziende a investitori esteri (cfr. in particolare quanto dichiarato dallo stesso V il 17.3.2006 al P.M. di Monza nonché p.7 prima comparsa di risposta),
- per il , invece, il riacquisto da parte sua dei rami d'azienda (cfr. p.4 citazione), così

dunque il convenuto riconoscendo comunque che tale costituzione sia stata realizzata (non



già per lo svolgimento da parte di esso V di attività economica ma) nell'esclusivo interesse dell'attore, al quale sarebbe stato comunque destinato il programmato risultato della cessione a terzi delle aziende delle quali T SRL si era resa comodataria;

- la diretta riconducibilità al B dell'interesse sotteso alla creazione di T SRL risulta poi,
 - oltre che dai vari passi di provvedimenti penali citati dall'attore ove tale riconducibilità è data per dimostrata sulla scorta delle risultanze istruttorie dei relativi procedimenti ¹, dalle stesse deduzioni difensive svolte dal legale del nella missiva del 3.6.2014, nella quale (rispondendo a richiesta di chiarimenti del legale del BA sulla destinazione del finanziamento di euro 1.100.000,00 eseguito dal B) si descrive il ruolo del V quale amministratore della SRL come subordinato alle “*rigorose direttive impartite dall'amministratore di fatto della società (dott. MARCO)*”, uso a trattare personalmente con tutti gli interlocutori della SRL, concludendosi poi che “*del resto, l'effettivo ruolo svolto dal sig. in senso alla T è perfettamente noto, oltre che al Suo cliente, anche all'Autorità Giudiziaria*”,
 - così in sostanza avvalorandosi le conclusioni dei provvedimenti penali appena sopra citati,
 - il cui valore -certo meramente indiziario- non può qui essere disconosciuto, come invece pretende la difesa del convenuto, sulla scorta del solo fatto che trattasi di risultanze *aliunde* formatesi, ma deve invece essere valutato dal Tribunale nel rapporto con gli altri elementi processuali.
 - nel senso di una gestione della SRL da parte del B quale effettivo *dominus* della stessa,
 - gestione che, per suo carattere pervasivo e unilaterale come descritto per bocca del legale del VA(il quale nella missiva citata dichiara di riportare quanto riferitogli dal proprio assistito), non può trovare spiegazione se non nella riconducibilità dell'intera SRL alla sfera del B;
- sempre nel senso della riferibilità di T depone poi la vicenda del finanziamento per la rilevante somma di euro 1.100.000,00 effettuato con denari propri dal B in favore di B, una volta che tale società estera era divenuta socia unica della SRL, finanziamento che è indiscusso tra le parti sia quanto ad esecuzione sia quanto a sua destinazione finale in favore di T.

Posta dunque la ricorrenza di tali elementi probatori concordanti ed univoci quanto alla riferibilità della costituzione di T SRL ad interessi dell'attore e quanto alla gestione di fatto della SRL da parte dello stesso quale *dominus*, se ne può **presumere anche la ricorrenza di una intesa tra il B in base alla quale il secondo abbia assunto la qualità di socio e amministratore unico dell'ente nel solo interesse del primo, vale a dire come fiduciario di costui, al quale sarebbe stato quindi obbligato a trasferire le quote ove tale interesse lo avesse richiesto e, una volta estinta la società, a trasferire il residuo attivo di liquidazione.**

Intesa, va aggiunto, che è tanto più ragionevole presumere ove si consideri:

- da un lato l'incongruità della ricostruzione del convenuto, il cui richiamo al proprio ruolo di mero consulente destinato a svolgere attività di amministratore della società veicolo verso il compenso di euro 75.000,00 annui non è idoneo a spiegare il motivo del suo preteso diretto

¹

Cfr., ad esempio, doc.5, p.14; doc.7, p.7; doc.16, p.86, pagg. 93/94.



coinvolgimento quale socio nell'ente;

- d'altro lato, poi, i rapporti personali fra i due odierni litiganti, all'epoca dei fatti fondati su di una risalente amicizia scolastica e sulla professionalità di consulente aziendale del emersa in un incontro occasionale (cfr. al riguardo quanto dichiarato dal al P.M. di Monza nell'interrogatorio già sopra citato), rapporti che rappresentano un substrato del tutto compatibile con il negozio fiduciario in discussione.

Negoziato alla cui configurabilità non pare poi al Tribunale possano essere di ostacolo le considerazioni difensive del convenuto in ordine:

- alla provenienza della provvista relativa al capitale sociale di SRL da fondi personali del ,
 - provenienza non smentita dal e quindi da ritenere indiscussa in causa,
 - ma controbilanciata dall'avvenuta restituzione di tale valore nominale del capitale al all'atto della cessione dell'intera partecipazione in SRL dal a ,
 - restituzione affermata dal e anch'essa pacifica in causa essendo rimasta senza specifica smentita da parte del , il quale ha, anzi, dichiarato anch'egli che tale cessione è avvenuta appunto *"a titolo oneroso"*;
- all'intervenuto riacquisto da delle quote di SRL in capo al nel gennaio 2006,
 - riacquisto che, sempre secondo il convenuto, verrebbe comunque per così dire ad elidere un ipotetico rapporto fiduciario originario,
 - ma che in realtà ben può spiegarsi, secondo la ricostruzione dell'attore, come una sorta di "smontaggio" dell'intera operazione una volta che -fallite tutte le società del gruppo - non era più possibile l'utilizzo della società veicolo ai fini di "salvataggio" delle aziende e, dunque, la proprietà della SRL poteva ritornare in capo al fiduciario italiano,
 - l'ulteriore interposizione di non essendo più necessaria per far transitare all'estero i fondi necessari alla gestione delle aziende in comodato (transito, sia detto per inciso, che lo stesso negli atti dei procedimenti penali riconduce all'esigenza di dare maggiore credibilità alla società comodataria facendone figurare l'appartenenza a un soggetto estero, mentre dagli accertamenti penali risulta ricondotto a finalità ben diverse, qui comunque irrilevanti).

Per quanto fin qui detto va dunque ritenuta,

- senza necessità di procedere né all'istruttoria orale richiesta da entrambe le difese in relazione a capitoli in parte superflui e in parte non dirimenti né alla emissione dell'ordine di esibizione richiesta dall'attore,

la **ricorrenza del negozio fiduciario illustrato dall'attore** e accertato il **conseguente obbligo del convenuto di trasferire all'attore il residuo attivo di liquidazione della SRL , pari ad euro 202.548,00** e dal convenuto trattenuto a proprie mani, come è pacifico e del resto anche documentato in causa.

Tale accertamento rende quindi necessario l'esame della **domanda riconvenzionale subordinata del convenuto**, relativa al **compenso spettantegli quale fiduciario**, domanda, si è già anticipato, anch'essa da accogliere con quantificazione del compenso in euro 20.000,00 complessivi.



Al riguardo va infatti considerato:

- **l'eccezione di prescrizione** svolta dall'attore va superata, posto che il compenso qui richiesto riguarda (non, come sembra intendere l'attore, l'attività svolta dal quale amministratore e liquidatore della SRL, il compenso dovuto per la quale è di per sé a carico dell'ente, unico legittimato passivo rispetto alla relativa pretesa, ma) l'attività svolta dal quale fiduciario del ,
 - con la conseguenza che tale compenso non pare al Tribunale di per sé esigibile per annualità ma nel suo insieme,
 - dovendosi quindi considerare, come illustrato dal nella sua prima memoria rimasta sul punto senza alcuna replica, la prestazione d'opera conclusa nel mese di luglio 2012 con l'incasso da parte del del credito IVA rappresentante il residuo attivo di liquidazione da trasmettere al fiduciante,
 - cosicché il termine prescrizione non è in ogni caso decorso alla data della proposizione della domanda riconvenzionale, proposizione avvenuta il 20.9.2016 con il deposito telematico della seconda comparsa di risposta del convenuto;
- quanto poi **all'entità delle prestazioni del quale fiduciario:**
 - l'attore lamenta la carenza di ogni dimostrazione al riguardo,
 - mentre il convenuto richiama genericamente la "*gestione della* ",deduzioni entrambe non condivisibili, ad avviso del Tribunale, posto che, come si è detto, il compenso in discussione riguarda non già l'attività gestoria e liquidatoria che sia stata svolta dal nell'ambito dell'ente ma propriamente l'attività di fiduciario del quanto alla gestione (non della SRL ma) delle quote di a sé intestate nell'interesse del ,
 - attività di per sé comportante il mantenimento di contatti epistolari e/o personali con il fiduciante per riceverne istruzioni nonché la successiva esecuzione delle stesse e, comunque, nel caso di specie, la realizzazione, una volta estinta la SRL, del credito IVA assegnato al quale unico socio nel piano di riparto finale, con ogni conseguente incombenza burocratica;
- tenuto quindi conto di tali caratteristiche dell'attività, il **compenso** in discussione -da liquidarsi da parte del Tribunale in assenza di accordi al riguardo tra le parti, alla luce del principio ex art. 1709 cc- non può certo parametrarsi al compenso che il pretende essere stato oggetto di accordi con il BS quanto al suo ruolo di amministratore e poi liquidatore dell'ente, pari ad euro 75.000,00 annui, ma può essere equitativamente **determinato in euro 20.000,00 complessivi**, considerati al riguardo anche la durata dell'incarico e il volume del residuo attivo finale di liquidazione, unico elemento certo al quale riferire il valore della partecipazione gestita in via fiduciaria.

Così accertato e determinato il diritto al compenso del convenuto, lo stesso va poi posto in **compensazione**, come richiesto in subordine dall'attore, **con il controcredito dell'attore verso il convenuto**, come sopra accertato in euro 202.548,00, con conseguente **condanna del convenuto** al pagamento in favore dell'attore dell'importo di **euro (202.548,00 - 20.000,00) 182.548,00**, oltre interessi legali su tale importo dal luglio 2012 all'effettivo saldo.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le **spese di lite** vanno compensate per un terzo tra le parti, i restanti due terzi dovendo invece essere addossati al convenuto, la cui soccombenza risulta



prevalente, con liquidazione di tali due terzi come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento delle relative domande dell'attore, accertata la sussistenza di negozio fiduciario intercorso tra l'attore MARCO e il convenuto PAOLO quanto alla intestazione fiduciaria in capo al delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della SRL , dichiara obbligato il convenuto PAOLO alla restituzione in favore dell'attore MARCO del residuo attivo finale di liquidazione di tale SRL pari ad euro 202.548,00;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto in via subordinata, dichiara obbligato l'attore al pagamento in favore del convenuto dell'importo di euro 20.000,00 quale compenso per l'attività svolta dal convenuto come fiduciario e conseguentemente,
3. operata la compensazione tra i due controcrediti di cui sopra, condanna il convenuto PAOLO al pagamento in favore dell'attore MARCO dell'importo di euro 182.548,00, oltre interessi legali su tale importo dal luglio 2012 all'effettivo saldo;
4. compensa per un terzo le spese di causa tra le parti e condanna il convenuto PAOLO alla rifusione in favore dell'attore MARCO dei restanti due terzi di tali spese, due terzi che liquida in euro 524,00 per esborsi documentati e in euro 6.0000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA sul secondo importo

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale l'8 febbraio 2018.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

